

	Comune di VANZAGO Provincia di Milano	Numero	Data	Prot.
	Codice Ente 11119	16	29/04/2016	

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) - ANNO 2016

Copia Conforme

L'anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sede comunale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SANGIOVANNI Guido	SI	BECCARI Camilla	SI
PRAVETTONI Ivano	SI	CASSANI Enea	SI
MUSANTE Lorenzo	SI	WA KALOMBO M'Buyi	SI
PROVASIO Umberto Luigi	SI	FUMAGALLI Sara	SI
FERRARIO Giovanni Arturo	SI	CISLAGHI Davide	AG
LODESANI Marco	AG	GRASSI Mattia	SI
GARAVAGLIA Giulia	SI		

Partecipa il Segretario Generale Dott. LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore extra consiliare Laura Donghi

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 09/09/2014, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2014;

Vista la delibera C.C. n. 41 del 13/07/2015, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'annualità 2015;

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU approvate per l'anno 2015.

Preso atto che l'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che "per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

Rilevato, stante quanto richiamato al paragrafo precedente, che la proposta di questo organo non è in contrasto con le disposizioni normative vigenti;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la delibera del Consiglio Comunale in data odierna con la quale vengono apportate modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in adeguamento alle norme contenute nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con apposito D.M. è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Pravettoni e Provasio, registrati e depositati agli atti del Comune

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile Settore Finanziario, dott. Emanuele La Scala, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 2 contrari (Consiglieri Grassi e Garavaglia), espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità 2016 le aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria in vigore nell'anno 2015, come indicate nell'allegata tabella che è parte integrante del presente atto;
2. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza di dare immediata attuazione alle azioni contenute nel programma di mandato

con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 2 contrari (Consiglieri Grassi e Garavaglia), espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 12

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) - ANNO 2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2016

Il Responsabile di Settore

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele La Scala

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) - ANNO 2016

Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SANGIOVANNI Guido
F.to

Il Segretario Generale
LA SCALA Teresa
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
F.to

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ρ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, composto da n. Fogli oltre l'elaborato allegato all'originale della delibera e depositato agli atti del Comune

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa

Vanzago, _____

TIPOLOGIE IMMOBILI AI FINI IMU / TASI	DETRAZIONI /RIDUZIONI	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
ALIQUOTA ORDINARIA - Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate		1,06%	
Abitazioni principali esclusivamente classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)	€ 200,00	0,60%	0
ABITAZIONI PRINCIPALI (escluse quelle classificate nelle categorie A1 A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2011 e dal regolamento comunale IUC e più precisamente:			0,00%
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;			0,00%
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;			0,00%
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			0,00%
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;			0,00%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante il ricovero, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI		0,00%	0,00%
Una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la residenza all'estero, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI		0,00%	0,00%
Riduzione della base imponibile del 50% per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che le utilizzano come abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il beneficio spetta a condizione che, il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., copia della registrazione del contratto di comodato, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni	50%	0,76%	0,00%
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'aliquota stabilita dal comune viene ridotta al 75%	75%	0,80%	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano locati		0,00%	0,00%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dai medesimi condotti		0,00%	0,00%
Terreni agricoli posseduti ma non condotti		1,06%	0,00%
AREE FABBRICABILI		1,06%	0,00%